Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 60 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4486.
Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721 Pag. 854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4487.
Erezione in ente morale dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito. Pag. 856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4488.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Borgo Vodice del comune di Sabaudia (Latina) . . . . . Pag. 857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4489.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Palazzasso del comune di Caraglio (Cuneo) . . . . Pag. 857

1953

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 63.
Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose . . Pag. 857

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Castello e del Santuario di Santa Maria del Castello, site nell'ambito del comune di Carpenedolo . . Pag. 857

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Varigotti », sita nell'ambito del comune di Finale Ligure . . . . Pag. 858

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 859

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 859

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Reno-Samoggia » . Pag. 859
Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura . . . Pag. 859
Divieti di caccia e uccellagione . Pag. 859

Ministero dei trasporti: 36ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di piccola capacità in lamiere d'acciaio saldate per fusione . . Pag. 859

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 860
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 861
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 862

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta . . . . Pag. 862

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Graduatoria generale del concorso a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 27 gennaio 1951 . . . . Pag. 862

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina Pag. 863

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi di Sondrio. Pag. 864

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova Pag. 864

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950 Pag. 864

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano Pag. 864

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso. Pag. 865

Ministero della difesa-Esercito:

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 31 gennaio 1953) Pag. 865

Graduatoria degli idonei del concorso a sette posti di disegnatore tecnico di artiglieria e genio, specialità architettonico-edile, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951 . . . Pag. 865

Prefettura di Cosenza: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza Pag. 865

Prefettura di Pescara: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara . . . . Pag. 866

Prefettura di Cuneo: Esito del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo . Pag. 866

Prefettura di L'Aquila: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila Pag. 866

Prefettura di Cagliari: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari . . Pag. 866

Prefettura di Napoli: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli . . Pag. 867

Prefettura di Siena: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena . Pag. 867

Prefettura di Milano: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 867

Prefettura di Matera:

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera Pag. 867

Graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera Pag. 868

Prefettura di Roma: Decreto di rettifica concernente la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma Pag. 868

Prefettura di Bologna: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna Pag. 868

Prefettura di Potenza: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza . . . . Pag. 868

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4486.

Modificazioni al regolamento per le Case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro ad interim;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 2, 5, 7, 14, 37, 44, 45, 51, 52, 67, 80, 83, 84, 98, 100, 104, 106, 111, 114, 138, 142, 148 e 150 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione, sono sostituiti nel modo seguente:

Art. 2. — *Ripartizione delle Case di rieducazione.*

Le Case di rieducazione o fanno parte dei centri di rieducazione, o sono ripartite nel territorio della Repubblica con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 5. — *Sistema di rieducazione.*

La rieducazione deve essere indirizzata a conseguire l'armonico sviluppo della personalità fisica, psichica e morale del minorenne ed a suscitare in lui il senso della responsabilità dei suoi atti e quello dei doveri verso la società.

Art. 7. — *Mezzi rieducativi.*

Mezzi rieducativi sono la scuola, il lavoro e l'istruzione religiosa. Concorrono altresì alla rieducazione gli spettacoli teatrali e cinematografici, le radioaudizioni, le attività sportive e ogni altro mezzo ricreativo e culturale atto a realizzare il sistema di rieducazione di cui all'art. 5.

Art. 14. — *Attribuzioni del Comitato di assistenza.*

Il Comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia, dopo la dimissione dalle Case di rieducazione o durante la licenza e di agevolarli, ove occorra, nel trovare stabile lavoro.

L'attività dei Comitati si estende anche al collocamento al lavoro dei minorenni ammessi nelle sezioni di assistenza a norma dell'art. 11.

Alla fine di ogni anno il Comitato propone al Ministero gli enti e le persone che ritiene meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 37. — *Visita di persone estranee all'istituto.*

Le Case di rieducazione non possono essere visitate senza il permesso del Ministero.

Tale permesso non è necessario:

1) ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato e ai membri del Parlamento;

2) ai presidenti delle corti e dei tribunali, ai capi degli uffici del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e nei circondari di loro giurisdizione;

3) ai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro servizio o ufficio;

4) ai Vescovi della diocesi e alle persone che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;

5) ai prefetti nella rispettiva Provincia;

6) ai funzionari dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, dell'Arma dei carabinieri e della pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni;

7) ai componenti il locale Comitato di assistenza minorile;

8) al medico provinciale nonchè alle persone che l'accompagnano per ragioni del suo servizio.

Art. 44. — *Indagini iniziali per l'indirizzo dell'opera di rieducazione.*

Subito dopo l'ingresso del minorenne nell'Istituto, il direttore assume sul conto di lui precise notizie circa le manifestazioni e le cause del traviamento, circa la condotta dallo stesso tenuta nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, e i precedenti giudiziari, morali e morbosi di lui.

Se risulta che il minorenne abbia appartenuto ad istituti scolastici pubblici o privati; che sia stato assistito da organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia o da altre istituzioni o enti; che sia stato in precedenza detenuto anche solo per fermo o per custodia preventiva, o sottoposto a misura di sicurezza, anche se non detentiva; che, infine, la sua condotta abbia dato luogo a indagini da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, il direttore assume particolareggiate informazioni dalle autorità, dall'istituto, dall'ente o dalla scuola, e ottenuta copia integrale della cartella personale eventualmente compilata presso le dette istituzioni, la allega alla cartella indicata nell'art. 8.

Art. 45. — *Squadre Capisquadra e sottocapisquadra Primocaposquadra.*

La ripartizione dei minorenni, con i criteri indicati nell'art. 6, è fatta per squadre.

In ciascuna squadra sono nominati un caposquadra e un sottocaposquadra, scelti fra i minorenni di migliore comportamento e che abbiano le necessarie attitudini al comando.

Oltre all'esercizio del comando della squadra durante i movimenti e anche nelle cerimonie esterne, essi concorrono, alle dipendenze dell'assistente, alla sorveglianza disciplinare della medesima.

Al miglior caposquadra dell'istituto è attribuito il grado di primocaposquadra, con incarico di assumere, quando il direttore lo ritiene utile, il comando di più squadre, e anche di quella dell'intero istituto, o di portare, in occasizione di cerimonie o cortei, la bandiera dell'istituto.

Queste disposizioni non si applicano nelle Case di rieducazione femminili.

Art. 51. — *Saluto.*

I minorenni hanno l'obbligo del saluto verso tutto il personale addetto all'istituto.

Il saluto collettivo è reso soltanto su comando.

I minorenni in squadra salutano eseguendo il comando di « attenti », se fermi, o di « attenti a destra » o « attenti a sinistra », se in movimento.

Art. 52. — *Divieto dell'uso del tabacco e degli alcoolici. Autorizzazione a ricevere dolci, frutta e altro.*

Ai minorenni è vietato l'uso del tabacco. E' altresì vietato l'uso delle bevande alcooliche, salvo le somministrazioni previste dal trattamento alimentare.

Ad essi è anche vietato di scambiare o comunque cedersi oggetti di qualunque genere.

I minorenni possono ricevere, dietro autorizzazione del direttore, dolci, frutta, generi alimentari e donativi diversi.

Art. 67. — *Colonie estive e campeggi.*

Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle Case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche, partecipano alle colonie estive organizzate dal Ministero di grazia e giustizia o da altri enti.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia.

Può essere altresì proposta l'organizzazione di un campeggio.

Art. 80. — *Conferenze.*

Il direttore organizza corsi di conferenze su argomenti di carattere educativo e istruttivo, da tenersi nell'istituto da professionisti e insegnanti esterni, o da funzionari dell'istituto.

Il programma delle conferenze è sottoposto al Ministero per l'approvazione.

Le conferenze sono tenute, di regola, nel pomeriggio di ciascun sabato.

Art. 83. — *Educazione fisica ed esercitazioni sportive.*

L'educazione fisica dei minorenni è affidata ad apposito insegnante ed è attuata a mezzo della ginnastica di movimento, della ginnastica con gli attrezzi e delle esercitazioni sportive, secondo l'orario predisposto dalla direzione.

Ogni istituto è dotato pertanto di un campo sportivo, di una palestra coperta e di una piscina.

Nei giorni festivi possono aver luogo adunate, esercitazioni d'insieme e gare con premi.

Art. 84. — *Biblioteca.*

In ogni Casa di rieducazione è istituita una biblioteca composta di libri e riviste adatti per la elevazione morale e religiosa dei minorenni e per la loro preparazione culturale e artistica.

Alla biblioteca è annessa una sala di lettura nella quale i minorenni possono essere ammessi nelle ore di ricreazione.

I libri possono essere anche dati in prestito.

Un istitutore nominato dalla direzione è preposto alla formazione e tenuta del catalogo, al servizio dei prestiti, alla conservazione dei libri, all'ordine e alla disciplina dell'ambiente.

Art. 98. — *Concessione di licenze esperimento e di licenze per gravi esigenze personali e famigliari.*

Il Ministero, su proposta del direttore e previo parere del presidente del tribunale per i minorenni, può concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'istituto.

Le licenze di esperimento non possono avere durata superiore a sei mesi.

Per gravi esigenze personali o famigliari, il direttore può concedere ai minorenni licenze della durata massima di giorni 15.

La spesa del viaggio è sostenuta dall'Amministrazione, quando si tratti di minorenni appartenenti a famiglie assolutamente povere.

Art. 100. — *Ricompense.*

Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere concesse le seguenti ricompense:

1) uscita libera nei giorni festivi con i genitori o con persone da costoro designate, dalle nove all'ora della cena;

2) visita da parte dei genitori, degli altri prossimi congiunti, o degli esercenti la tutela, oltre il numero di volte indicato nel primo comma dell'art. 92;

3) passeggiata mensile in località dei dintorni e merenda;

4) dono di libri;

5) diploma di merito;

6) licenza premio.

Art. 104. — *Norme sulle licenze premio.*

Le licenze premio non possono avere durata superiore ad un mese e possono essere concesse ai minorenni che in due trimestri successivi siano stati classificati buoni.

Di regola i minorenni sono ammessi ad usufruire della licenza premio durante le festività del Natale e della Pasqua e nelle vacanze estive.

Si applica la disposizione dell'ultima parte dell'articolo 98.

Art. 106. — *Norme sull'applicazione delle punizioni.*

Le punizioni devono essere adeguate alla personalità del minorenne in guisa da evitare che si danneggi il di lui sviluppo fisico e psichico. A tal fine, ove occorra, dovrà essere sentito il parere del sanitario.

Le punizioni debbono essere applicate nello stesso giorno nel quale sono accertate le mancanze commesse dai minorenni.

Le punizioni indicate nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente sono applicate dal direttore; quella del numero 3 può esserlo anche dal censore; quella dei numeri 1 e 2 anche dagli istitutori.

La punizione preveduta nel numero 6 dell'articolo precedente è applicata dal tribunale per i minorenni, nei casi di grave e persistente violazione della disciplina, quando gli altri mezzi disciplinari sono stati inutilmente sperimentati.

Copia del decreto è comunicata al Ministero, che designa l'istituto nel quale il minorenne deve essere trasferito.

L'applicazione delle punizioni è pubblicata nell'ordine del giorno che viene affisso nell'istituto.

Art. 111. — *Abbandono arbitrario dell'istituto.*

Se un minorenne abbandona arbitrariamente l'istituto, del fatto è data immediatamente notizia all'autorità di pubblica sicurezza, per le ricerche del fuggitivo. Sono in pari tempo informati il Ministero e il procuratore generale della Repubblica; e, se si tratta di minorenne internato nella Casa di rieducazione a norma dell'art. 3, n. 1, anche l'autorità giudiziaria presso cui pende il procedimento penale.

Dal giorno in cui il minorenne è nuovamente internato in una Casa di rieducazione, ricomincia a decorrere il periodo indicato nel comma terzo dell'art. 101.

Art. 114. — *Preghiera della sera.*

Alla sera, prima di andare a letto, e stando ciascuno al proprio posto, i minorenni che non risultano appartenenti ad un culto diverso, recitano le preghiere del culto cattolico: un « Pater », un « Ave » e un « Gloria ».

Art. 138. — *Albo d'onore e squadra d'onore.*

I minorenni classificati buoni in quattro trimestri consecutivi e che hanno riportato durante l'anno non meno di otto decimi, in ciascuna delle votazioni indicate nell'art. 136, sono iscritti nell'albo d'onore.

Essi hanno diritto di fregiarsi sulla divisa dei distintivi prescritti dal Ministero, compongono la squadra d'onore dell'istituto e sono ammessi alla libera uscita nel pomeriggio sino alle ore 18.

Art. 142. — *Dimissione per servizio militare di leva.*

Alla fine di ogni anno, la direzione compila l'elenco dei giovani ai quali spetta l'iscrizione nelle liste di leva dell'anno successivo, segnalandone i nomi al sindaco del rispettivo Comune di origine.

Avvenuta l'ammissione sotto le armi, il direttore ne dà comunicazione al tribunale.

Art. 148. — *Significato della festa del ritorno.*

La festa del ritorno è la cerimonia nella quale ciascun istituto proclama i risultati conseguiti in un anno di attività rieducativa; e festeggia i minorenni che il tribunale ha dichiarati degni del ritorno fra i buoni cittadini.

Art. 150. — *Relazione del direttore.*

Il direttore espone gli avvenimenti principali della vita dell'istituto durante l'anno e i risultati conseguiti nei vari campi di attività; comunica la graduatoria generale di merito e, elogiando coloro che si sono particolarmente distinti, assegna le ricompense.

Consegna a ciascuno di essi i titoli di studio e di lavoro conseguiti e li esorta a perseverare nella via del dovere e a mantenere integra la coscienza morale acquisita nell'istituto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 48 e 151 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, che approva il regolamento per le Case di rieducazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 48. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4487.

Erezione in ente morale dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

N. 4487. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito » viene eretta in ente morale, con propria personalità giuridica, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 29. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4488.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Borgo Vodice del comune di Sabaudia (Latina).

N. 4488. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Terracina, Priverno e Sezze in data 1° agosto 1939, integrato con postilla 17 luglio 1952 e con dichiarazione 20 agosto 1951, rettificata con successive dichiarazioni 20 dicembre 1951 e 17 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Borgo Vodice del comune di Sabaudia (Latina) ed il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare dall'Opera nazionale combattenti la donazione consistente in due appezzamenti di terreno nel comune di Terracina, valutato L. 215.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4489.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Palazzasso del comune di Caraglio (Cuneo).

N. 4489. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 26 luglio 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione Palazzasso del comune di Caraglio (Cuneo) ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana delle chiese povere e pei catechismi, consistente in un appezzamento di terreno valutato L. 540.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 27. — PALLA

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 63.

Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il proseguimento e la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, previste dal decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, è costituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, cui sarà preposto un funzionario del Ministero stesso, di grado non inferiore al 6°.

Alla nomina di detto funzionario viene provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica il commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nominato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, per le operazioni di liquidazione dell'Ente medesimo ed il Collegio dei revisori di cui all'art. 36 del ripetuto decreto luogotenenziale.

Art. 3.

Il fondo residuato dalla liquidazione del patrimonio dell'Ente, giusta disposto del primo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, viene devoluto allo Stato.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, può disporre, anche durante il periodo della liquidazione, il versamento in Tesoreria delle somme che risultano depositate dall'Ente, ai sensi dell'art. 12 del richiamato decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, presso l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Castello e del Santuario di Santa Maria del Castello, site nell'ambito del comune di Carpenedolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 settembre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del Castello e del Santuario di Santa Maria del Castello, site nell'ambito del comune di Carpenedolo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Carpenedolo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che le zone predette costituiscono, nel loro insieme, un complesso avente valore estetico e tradizionale, formando inoltre, per la ricca vegetazione che circonda il Santuario, un quadro panoramico di non comune bellezza;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Carpenedolo comprendenti gli immobili segnati al catasto del comune di Carpenedolo ai numeri di mappa 3913, 3937, 3938, 3967, 3962, 4762, 3965, 3968, 3672, 3969, 3970, 4770, 3971, 3972, 4223, 3933, 3932, 3934, 3935, 2592, 3936, 3940, 3944, 2599, 3952, 3948, 3951, 3924, 3939, 3953, 3954, 3922, 3961, 3958, 3956, 3957, 3921, 3712, 3711, 3710, 3371, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Carpenedolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2. — Adunanza del 22 settembre 1951

1. Apposizione del vincolo paesistico sul notevole complesso di S. Maria del Castello di Carpenedolo.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo di essersi portata in «loco» e aver stabilita l'entità dei vincoli sulle aree ed edifici della zona, delibera di porre il vincolo di notevole interesse pubblico sul complesso del Castello e di Santa Maria del Castello di Carpenedolo, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, poichè la zona riveste importante interesse per il suo caratteristico complesso formato dal Santuario e dalla vegetazione che circonda il Santuario.

(*Omissis*).

(770)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Varigotti», sita nell'ambito del comune di Finale Ligure.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 febbraio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona, denominata Varigotti, compresa fra Capo San Donato e l'imbocco di levante della galleria ferroviaria Porto, sita nell'ambito del comune di Finale Ligure;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Finale Ligure senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un suggestivo quadro naturale, è ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode una visione panoramica di particolare bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Finale Ligure confinante: a nord, con la quota m. 120; ad est, zona demaniale con la tangente allo sbocco della galleria ferroviaria, denominata Porto e da questa seguendo la linea ideale fino all'incontro con la quota m. 120; a sud, con la zona demaniale; ad ovest, da Capo San Donato, dal confine con la zona demaniale fino alla strada comunale Castelletto, seguendo per breve tratto detta strada e da questa seguendo una linea spezzata fino all'incontro con la strada comunale dal Monte alla Selva, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Finale Ligure provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto elenco compilato nella seduta del 25 febbraio 1952

Verbale n. 12

FINALE LIGURE (Varigotti). — Vincolo bellezza d'insieme località Varigotti.

Confini della zona:

nord: con la quota m. 120;

est: zona demaniale con la tangente allo sbocco della galleria ferroviaria, denominata Porto e da questa seguendo la linea ideale fino all'incrocio con la quota m. 120;

sud: con la zona demaniale;

ovest: da Capo San Donato; dal confine con la zona demaniale fino alla strada comunale Castelletto, seguendo per breve tratto detta strada e da questa seguendo una linea spezzata fino all'incrocio con la strada comunale dal Monte alla Selva;

quale zona panoramica considerata come quadro naturale con relativi punti di vista e di belvedere, accessibili al pubblico.

(*Omissis*).

(773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1953:

Lomonaco Filippo, notaio residente nel comune di Camerota, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Castellabate;

Monaco Gaspare, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Mercato San Severino;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno;

Orbosuè Giuseppe, notaio residente nel comune di Vita, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Marsala, stesso distretto;

Bordieri Domenico, notaio residente nel comune di Mira, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Dolo, stesso distretto.

(1039)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1953, è stato respinto il ricorso proposto dall'ex diurnista Capponi Maria fu Canzio, avverso il provvedimento 24 novembre 1950, n. 169099, del Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette con il quale l'Amministrazione ha negato l'applicazione al caso delle norme contenute nel regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, relative alla riassunzione del personale che fu licenziato per motivi politici contrari al regime fascista.

(1007)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Reno-Samoggia »

Con decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 837, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, al registro n. 2, foglio n. 169, a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-b, è stato provveduto all'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Reno-Samoggia », fino a comprendere i terreni della zona collinare, costituita dai bacini imbriferi dei torrenti Ghironda e Martignone, ricadenti nel territorio dei comuni di Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio e di Zola Predosa, in provincia di Bologna.

(1022)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di San Giorgio di Piano (Bologna), della estensione di ettari 593, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1951, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 169, siti nel comune di Argelato.

La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 762 e resta così delimitata:

a *nord*: strada comunale per Venezzano;

ad *est*: strada provinciale Bologna-San Pietro in Casale;

a *sud*: strada comunale per Argelato; abitato di Argelato; scolo Riolo;

ad *ovest*: strada comunale Argelato-Venezzano e fosso Riolo.

(844)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 650 circa, compresa nei comuni di La Morra e Verduno (Cuneo), delimitata dai seguenti confini:

bivio per Santa Maria; strada comunale fino alla chiesa; strada vicinale fino alla Cascina Bettolotti (Parà) che rimane esclusa; scende nella valle fino al rio Plaustra per la strada vicinale; detta strada verso la Cascina Banbin e al rio dell'Olmo; dietro Cascina Massara; strada vicinale e poi strada comunale fino a Verduno; da qui strada nuova fino alla Cava dei gessi dei Castagni; strada vicinale vecchia per Madonna di Loreto fino alla fornace all'imbocco della strada provinciale La Morra-Cherasco, fino alla chiesa di San Rocco; indi per un centinaio di metri sentiero che va a collegarsi al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 440 circa, compresa nel comune di Trinità (Cuneo), delimitata dai seguenti confini:

dalla piazza Umberto I del concentrico di Trinità, via G. Marconi e strada statale n. 28 da Trinità a Fossano fino alla Cascina Saliceto, antica strada statale del Piemonte ad Oneglia fino alla Cascina San Bartolomeo; strada vicinale della Grebbiana fino al ponte sul torrente Veglia, detto torrente fino al canalone di Cascina cav. Musso; canalone medesimo, passa a nord della Cascina suddetta sul confine di Trinità e Fossano fino a raggiungere la strada comunale da Trinità a Salmour, questa strada fino al concentrico di Trinità.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della sedvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 400, compresa nel comune di Piediluco, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada campestre che da Colle dei frati per Colle San Martino raggiunge la strada provinciale Arrone-Piediluco;

ad *est*: strada provinciale Arrone-Piediluco fino all'imbocco con la strada nazionale Rieti-Terni;

a *sud*: strada nazionale Rieti-Terni fino al ponte del canale medio Nera;

ad *ovest*: strada comunale che dalla strada nazionale Rieti-Terni conduce alle Forche di Arrone, fino all'altezza dei Colli dei Frati.

(846)

MINISTERO DEI TRASPORTI

36ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Recipienti di piccola capacità in lamiere d'acciaio saldate per fusione.

Esaminati i vari progetti pervenuti a questa sede, concernenti piccoli recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione, ovvero piccoli recipienti in tubi di acciaio aventi i fondi saldati per fusione, destinati principalmente ad essere abbinati a bidoni per gas liquefatti, onde costituire una piccola riserva di gas;

Considerata la utilità di ammettere detta riserva, con alcune semplificazioni delle norme di approvazione e di revisione vigenti, senza venire meno alla garanzia della sicurezza;

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

E' ammesso che ai recipienti per gas liquefatti venga collegato un piccolo recipiente destinato a contenere una riserva

di gas, purchè il collegamento sia fatto in modo tale da impedire la possibilità di travaso di liquido tra i due recipienti, sia accidentale che effettuato con manovra dell'utente.

Tale condizione deve essere rispettata a cura e sotto la responsabilità del costruttore, in quanto le apparecchiature accessorie, quali rubinetti, valvole, raccordi, ecc., non sono soggette ad approvazione nè a collaudo.

Sono invece soggetti ad approvazione e collaudo, con le norme o le eccezioni sottospecificate, i recipienti (siano essi destinati a contenere la riserva che a qualsiasi altro scopo) che, a tal fine, vengono divisi nelle seguenti categorie:

recipienti d'acciaio in un solo pezzo;

recipienti d'acciaio con parti comunque saldate per fusione, sistemati esternamente al recipiente principale;

recipienti d'acciaio con parti comunque saldate per fusione, sistemati internamente al recipiente principale.

I. — *Recipienti d'acciaio in un solo pezzo*

Per questi recipienti valgono le prescrizioni generali stabilite dal regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1952 e dalla 26ª Serie di norme integrative, che si richiamano qui di seguito:

a) bombole di capacità superiore a 5 litri: approvazione iniziale e revisioni a scadenza regolamentare;

b) bombolette di capacità compresa fra i 3 ed i 5 litri: approvazione iniziale ed esenzione dalle revisioni;

c) bombolette di capacità inferiore a 3 litri: esenzione dall'approvazione, purchè il coefficiente di sicurezza allo scoppio sia superiore a quattro, nonchè dalle revisioni.

Qualora le bombolette di cui al precedente punto *c*) siano applicate all'interno del recipiente principale, valgono anche le norme specificate dal punto III della presente Serie di norme integrative.

II. — *Recipienti di acciaio con parti comunque saldate per fusione, sistemati esternamente al recipiente principale*

a) Bidoni di capacità superiore a 3 litri.

Questi bidoni debbono essere sottoposti all'approvazione iniziale secondo le prescrizioni di cui alla 18ª Serie di norme integrative ed alle successive revisioni, a scadenza regolamentare;

b) Piccoli bidoni di capacità non superiore a 3 litri.

Questi piccoli bidoni debbono essere sottoposti all'approvazione iniziale secondo le prescrizioni di cui alla categoria *A* della 18ª Serie di norme integrative, con la sola eccezione che il rapporto tra l'altezza ed il diametro può essere superiore a sei.

I piccoli recipienti di cui al presente punto *b*) sono esenti dalle revisioni periodiche.

III. — *Recipienti d'acciaio con parti comunque saldate per fusione, sistemati internamente al recipiente principale*

I recipienti principali possono essere costruiti in modo da contenere nel loro interno i recipienti per la riserva, la quale però deve usufruire, per l'impiego, del medesimo bocchino del recipiente principale; è cioè vietato praticare, sul manto del recipiente, fori per la uscita del gas di riserva o per qualsiasi altro scopo.

Se necessario, il bocchino può essere costruito con diametro interno superiore a quello usuale (fino a 40 ÷ 45 mm.); è però vietato applicare bocchini aventi diametro interno maggiorato a bidoni già in uso, ovvero aumentare mediante lavorazione meccanica il diametro dei bocchini in uso. A tal fine i certificati di approvazione dei bidoni costruiti con bocchino avente diametro interno maggiorato dovranno essere completati con una postilla del seguente tenore: « diametro del bocchino mm. per applicazione recipiente interno di riserva ».

Per le prove e visite dei recipienti interni di cui al presente capo III valgono le stesse norme di cui al precedente capo II. Inoltre, se di capacità inferiore ad un litro, i recipienti stessi sono esenti dall'approvazione, oltre che dalle revisioni periodiche; pertanto, in tal caso, nei certificati dei bidoni atti a contenerli, verrà aggiunta la seguente postilla a quella di cui al capoverso precedente: « il recipiente di riserva è esente da approvazione e da revisioni ».

Roma, addì 15 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2104 — Data: 25 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Schirone Carlo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 25 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Cotronei Enrico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Ricci Giovanni di Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Termini Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 807 — Data: 16 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Catenacci Raffaele di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 13.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 24 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Delledonne Ismelde — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 3 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Vitale Vincenza fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro novennali 5% (1949) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 1° agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: De Marco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5% — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 25 — Data: 1° agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: De Marco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito nazionale 5% — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6309 — Data 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fazzari Giuseppe fu Paquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6310 — Data: 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fazzari Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) — Capitale L. 55.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 23 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rieti — Intestazione: Ufficio amministrativo diocesano, Rieti — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Rendita L. 11.365.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(951)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	8190	Cap. nom. 550.000 —	Tamborino Vincenzo di *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Maglie (Lecce).	Tamborino Vincenzo di *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	715230	140 —	Calabrese *Antonietta* fu Biagio moglie di Giordano Giuseppe fu Numa, dom. a Napoli.	Calabrese *Maria Antonia* fu Biagio, ecc., come contro.
Id.	805446	451,50	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa.

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	189256	690 —	Camerano Giuseppe e Maria di *Angelo*, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Cochis Anna di Giuseppe moglie di Camerano *Angelo*, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cochis Giuseppe fu Giovanni e figlia Anna moglie di Camerano *Angelo*, dom. a Chivasso (Torino).	Camerano Giuseppe e Maria di *Alemanno Angelo*, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da Cochis Anna di Giuseppe moglie di Camerano *Alemanno Angelo*, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Cochis Giuseppe fu Giovanni e figlia Anna moglie di Camerano *Alemanno Angelo*, dom. a Chivasso (Torino).
Id.	65756	460 —	*Musto* Amelia fu Giovanni moglie di Cozzani Guido, dom. a La Spezia (Genova).	*Mosto* Amelia fu Giovanni ecc., come contro.
Id.	65757	10.560 —	*Musto* Amelia fu Giovanni moglie di *Gozzani* Guido, dom. in Chiavari (Genova).	*Mosto* Amelia fu Giovanni, moglie di *Cozzani* Guido dom. a Chiavari (Genova).

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	624,89	635,50
» Milano	624,91	634,50
» Napoli	624,90	632,50
» Palermo	624,89	634,50
» Roma	624,89	634,75
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,90	634 —

Media dei titoli del 3 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,60
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	77 —
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 febbraio 1953, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 30 giugno 1953.

(1055)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria generale del concorso a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con decreto 27 gennaio 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo dello stesso anno (registro n. 46 Presidenza, foglio n. 421) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 luglio 1951, con il quale venne indetto un concorso per esami a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nell'Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto l'avviso di concorso a tredici posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, emanato a cura del Ministero della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 novembre 1951;

Considerato che al concorso per medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, non vi prese parte alcun concorrente, sicchè i predetti tredici posti vanno conferiti agli idonei del concorso ordinario;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei e riconosciuto che la medesima è stata formata in conformità delle risultanze dei processi verbali della Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse, con i voti a fianco di ciascuno indicati:

1. Lanzola Ermanno	punti 291 —	su 350
2. Scozzarella Enzo	» 285 —	»
3. Lanzafame Salvatore	» 282,50	»
4. Mastroiacovo Alessandro	» 281 —	»
5. Addis Salvatore	» 280 —	»
6. Leonardi Michele	» 279,50	»
7. Menna Filiberto	» 278,50	»
8. La Bombarda Vincenzo	» 277,50	»
9. Giannattasio Giovanni	» 276 —	»
10. Viola Vincenzo	» 271,50	»
11. Pinuts Lucio	» 268,50	»
12. Vecchioni Giuseppe	» 267,50	»
13. Rapisarda Antonino	» 264,50	»
14. Sechi Pietro	» 263 —	»
15. Cipolla Felice	» 262 —	»

16. Tilli Dino	punti 261,50	su 350
17. Barra Francesco	» 260 —	»
18. Matta Elvio	» 259,50	»
19. Puntillo Stelio	» 259 —	»
20. Cioffi Pasquale	» 258 —	»
21. Quarta Oronzo	» 257 —	»
22. Circo Alfonso	» 256,50	»
23. Peretti Mario	» 256 —	»
24. Fioritto Mario	» 255,50	»
25. Forte Marcello	» 252 —	»
26. Porzi Ugo	» 251 —	»
27. Chimienti Nicola	» 250 —	»
28. Caccese Giuseppe	» 248,50	»
29. Amorosi Dino	» 245 —	»

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Lanzola Ermanno
2. Scozzarella Enzo
3. Lanzafame Salvatore
4. Mastraiacovo Alessandro
5. Addis Salvatore
6. Leonardi Michele
7. Menna Filiberto
8. La Bombarda Vincenzo
9. Giannattasio Giovanni
10. Viola Vincenzo
11. Pintus Lucio
12. Vecchioni Giuseppe
13. Rapisarda Antonino
14. Sechi Pietro
15. Cipolla Felice
16. Tilli Dino
17. Barra Francesco
18. Matta Elvio
19. Puntillo Stelio
20. Cioffi Pasquale
21. Quarta Oronzo
22. Circo Alfonso
23. Peretti Mario
24. Fioritto Mario
25. Forte Marcello
26. Porzi Ugo
27. Chimienti Nicola
28. Caccese Giuseppe
29. Amorosi Dino

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 24 ottobre 1952

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1952, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che parteciparono al concorso a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, nella Amministrazione della sanità pubblica, un terzo dei quali venne riservato agli aiuti ed assistenti universitari;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale della detta Amministrazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, recante norme sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia, sono nominati, a decorrere dal 1° novembre 1952, medici provinciali aggiunti di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica:

1. Lanzola Ermanno
2. Scozzarella Enzo
3. Lanzafame Salvatore
4. Mastroiacovo Alessandro
5. Addis Salvatore
6. Leonardi Michele
7. Menna Filiberto
8. La Bombarda Vincenzo
9. Giannattasio Giovanni
10. Viola Vincenzo
11. Pintus Lucio
12. Vecchioni Giuseppe
13. Rapisarda Antonino
14. Secchi Pietro
15. Cipolla Felice
16. Tilli Dino
17. Barra Francesco
18. Matta Elvio
19. Puntillo Stelio
20. Cioffi Pasquale
21. Quarta Oronzo
22. Circo Alfonso
23. Peretti Mario
24. Fioritto Mario
25. Forte Marcello
26. Porzi Ugo
27. Chimienti Nicola
28. Caccese Giuseppe
29. Amorosi Dino

Ai predetti, durante il periodo di prova, della durata di sei mesi, sarà corrisposto l'assegno annuo lordo di L. 282.000 oltre le altre indennità come per legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 30 ottobre 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953
Registro n. 73, foglio n. 69

(904)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i decreti 24 giugno 1952, n. 7447, del Prefetto di Catania e 11 gennaio 1952, n. 528, del Prefetto di Messina, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario vacanti nelle rispettive Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nelle provincie di Catania e Messina è costituita come appresso:

Presidente:
Novello dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Vendramini prof. Renzo, docente d'igiene;
Francaviglia prof. Antonino, docente di clinica medica;
Rossi dott. Pietro, medico provinciale di Messina;
Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario di Catania.

Segretario:
Condorelli dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 10 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(929)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio di igiene e profilassi di Sondrio.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1951, con il quale il vice prefetto dott. Umberto Varcaponti veniva nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio;

Vista la nota 3 febbraio 1953, n. 2026, con cui il Prefetto di Sondrio chiede che si provveda alla sostituzione del dottor Umberto Varcaponti perchè trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Ugo Rossi è nominato presidente della Commissione giudicatrice indicata nelle premesse in sostituzione del vice prefetto dott. Umberto Varcaponti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(983)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 settembre 1952, n. 20434.2/11826, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 dicembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Genova con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Rodolfo Saporiti, nominato prefetto e destinato ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Rodolfo Saporiti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova il vice prefetto ispettore dott. Armando Gibilaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(837)

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 dicembre 1951, n. 20408.2/12886, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950;

Visto il decreto 7 febbraio 1952, n. 20408.2/7551, con il quale è stato sostituito il veterinario provinciale dott. Nazareno Menichetti con il veterinario provinciale dott. Giordano Taddei nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dott. Giordano Taddei e il dott. Vincenzo Formato, impediti per motivi di servizio, rispettivamente nella qualità di competente e segretario della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Giordano Taddei e del dott. Vincenzo Formato sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1950, il veterinario provinciale dott. Giovanni Venuta ed il dott. Santaniello Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 febbraio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(805)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto in data 1° ottobre 1947, n. 155, con il quale la cessata prefettura di Bolzano ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano e successivi decreti prefettizi di proroga del concorso e, per ultimo, il decreto del Vice commissario del Governo n. 3170 in data 24 febbraio 1950;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto.

Componenti:
Dechigi prof. Melchiorre, direttore dell'Istituto superiore d'igiene dell'Università di Padova;
Raso prof. Mario. titolare di anatomia e di istologia patologica dell'Università di Padova;
Archetti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità;
Denes prof. Giulio, direttore del Laboratorio provinciale di Padova,

Segretario:
Contenti dott. Antonio Maria.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo del Commissariato del Governo per il Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 7 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(807)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 30 settembre 1952, n. 20469, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Pussini dott. Arturo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

De Chigi prof. dott. Melchiorre, docente d'igiene presso l'Università di Padova;

Bortolozzi prof. Menemio, docente in istologia ed anatomia patologica presso l'Università di Padova;

Archètti prof. Italo, dell'Istituto superiore di sanità;

Denes prof. dott. Giulio, direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Padova.

Segretario:

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Treviso.

Roma, addì 7 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(802)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero dell'industria e del commercio, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 31 gennaio 1953).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'industria e del commercio n. 23 (ventitre) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 marzo 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione della residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(756)

Graduatoria degli idonei del concorso a sette posti di disegnatore tecnico di artiglieria e genio, specialità architettonico-edile, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, col quale fu indetto un concorso per esami a sette posti di disegnatore tecnico di artiglieria e genio specialità architettonico-edile riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decrêta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso a sette posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio specialità architettonico-edile riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 359:

1. Vinciguerra Giovambattista . punti 14,30
2. Rocchelli Elio . » 14 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1953
Registro n. 6 Esercito, foglio n. 152. — TEMPESTA

(910)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti numeri 42002 e 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Donato Natalina: Marano Marchesato.

Cosenza, addì 5 febbraio 1953

Il Prefetto

(821)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3958, del 30 dicembre 1950, con il quale veniva bandito concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1950;

Visti i decreti n. 9982 e n. 9982/1-Div. II, del 7 giugno 1952, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee e dichiarata tra l'altro, vincitrice del concorso la signora Marocco Giuseppina e assegnata alla condotta di Villa Celiera;

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia delle ostetriche Tommasini Serra Amedea, nominata successivamente titolare;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte delle candidate;

Considerato che la signora Montesi Santa di Tommaso ha chiesto la sede di Villa Celiera;

Letto gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Montesi Santa di Tommaso è nominata titolare della condotta ostetrica di Villa Celiera.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune predetto.

Pescara, addì 3 febbraio 1953

Il prefetto: SERENA

(887)

PREFETTURA DI CUNEO

Esito del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 8841, in data 18 febbraio 1952, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Visto il decreto dell'Alto Commissario ped l'igiene e la sanità pubblica, in data 23 luglio 1952, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso innanzi indicato;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 85 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 23, 73 e 75 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo:

1. Penna dott. Renzo . . . punti 143,74 su 200
2. Galasso dott. Alda . . . » 131,25 »
3. Gatti dott. Francesco » 116,87 »

Per effetto di quanto sopra il dott. Penna Renzo è dichiarato vincitore del concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della provincia di Cuneo.

Scaduto il preindicato termine di pubblicazione l'Amministrazione provinciale interessata provvederà alla nomina del nuovo titolare del posto.

Cuneo, addì 16 febbraio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(959)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto 5 maggio 1952, n. 16372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1952, col quale è stato provveduto all'assegnazione delle sedi vacanti nella Provincia in dipendenza del concorso bandito con atto 28 febbraio 1950, n. 9394;

Viste le accettazioni e le rinuncie effettuate in base all'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'assegnazione delle sedi anzidette, indicate nel citato decreto, è come appresso modificata e definitivamente stabilita:

1) Barete: Vacca dott. Walter;
2) Castellafiume: Di Loreto dott. Giovanni;
3) Castel del Monte: Pernice dott. Francesco;
4) Collelongo: Di Girolamo dott. Nicola;
5) Fontecchio: Ruzzi dott. Gaetano;
6) Ofena: Balugani dott. Enzo;
7) Pettorano sul Gizio: Petrucci dott. Umberto;
8) Pizzoli (condotta 1ª): Lombardi dott. Galileo;
9) Prata d'Ansidonia: Di Rocco dott. Pasquale;
10) Rocca di Mezzo (condotta 1ª): Liberati dott. Luigi;
11) Rocca Pia: Savocchio dott. Michele;
12) Roccaraso: Barone dott. Camillo;
13) Tornimparte: Irace dott. Giosuè.

Rimangono vacanti le sedi di Castelvecchio Calvisio (consorzio con Carapelle), Calvisio, Ortona dei Marsi, Sante Marie e Villa Santa Lucia.

L'Aquila, addì 5 febbraio 1953

Il prefetto: STELLA

(884)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto n 59507/3, del 26 settembre 1952, con il quale i dottori Cau Angelo, Gallosti Kramer, Dessole Francesco e Zuddas Giorgio venivano dichiarati vincitori, rispettivamente, delle condotte medico-chirurgiche di Narbolia, Ardauli-Neoneli, Villamassargia ed Iglesias (seconda condotta urbana);

Considerato che il dott. Cau Angelo e il dott. Gallosti Kramer hanno dichiarato di rinunciare alle condotte loro assegnate e che il dott. Dessole Francesco ed il dott. Giorgio Zuddas sono stati dichiarati d'ufficio rinunciatari, per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, alle condotte loro assegnate;

Vista la graduatoria del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 59507/3, del 26 settembre 1952, il dott. Marongiu Giovanni, domiciliato a San Nicolò d'Arcidano (Cagliari), è dichiarato vincitore della condotta medica di Narbolia; il dott. Schirru Enrico, domiciliato a Narbolia (Cagliari), è dichiarato vincitore della condotta medica di Ardauli-Neoneli; il dott. Murru Gino, domiciliato a Villamassargia, via Eleonora n. 1, è dichiarato vincitore della condotta medica di Villamassargia, ed il dott. Mulas Francesco Saturnino è dichiarato vincitore della seconda condotta urbana del comune di Iglesias.

I sindaci di Narbolia, Villamassargia, Iglesias ed il presidente del Consorzio di Ardauli-Neoneli sono incaricati della esecuzione del presente decreto rispettivamente per quanto di loro competenza.

Cagliari, addì 9 febbraio 1953

Il Prefetto

(881)

PREFETTURA DI NAPOLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i propri decreti n. 11961 e n. 11962 del 4 agosto 1952, che approvavano la graduatoria generale e quella dei vincitori del concorso a diciassette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1949;

Visto il decreto n. 17603 del 7 novembre 1952, con il quale si procedeva ad una nuova assegnazione delle sedi resesi vacanti;

Considerato che alcuni candidati compresi in detto decreto non hanno assunto servizio nei termini stabiliti o vi hanno rinunziato;

Viste le dichiarazioni degli altri candidati successivamente interpellati secondo l'ordine della graduatoria generale e tenendo conto, altresì, dell'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Papa Ettore fu Annibale è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato per la sede di Cicciano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 11 febbraio 1953

Il prefetto: DIANA

(992)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti 21 luglio n. 20784 e 28 ottobre 1952, n. 29469, relativi alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le rinuncie delle candidate Ercolani Vera e Franchi Alba per le condotte di Abbadia di Montepulciano e Radicondoli;

Visto l'esito delle interpellanze fatte, in seguito alla vacanza di dette sedi, alle candidate che seguono immediatamente le rinunciatarie nella graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze espresse dalle interessate;

Visto, inoltre, l'ordine della graduatoria e delle preferenze per le candidate che seguono immediatamente quelle già dichiarate vincitrici col precedente provvedimento e che hanno diritto all'assegnazione delle sedi resesi disponibili;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 55, 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Baglioni Zorama Radicondoli capoluogo;
Trevisani Giovannina: Abbadia di Montepulciano;
Duchini Renata: Castiglion d'Orcia, capoluogo;
Ricci Febronia Belforte (Radicondoli).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena, e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 15 febbraio 1953

Il prefetto SPASIANO

(965)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 81919 Div. 3/1 in data 2 settembre 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano, alla data del 30 novembre 1950;

Considerato che a seguito di rinuncia dei medici regolarmente interpellati a norma di legge sono rimasti vacanti e disponibili le condotte mediche di Casalpusterlengo, Cologno Monzese, Milano (condotta di riparto), Novate Milanese, Vimercate (3ª Oreno);

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione delle condotte mediche secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono assegnati alle condotte per ciascuno indicate:

1) Paolillo dott. Claudio: Casalpusterlengo;
2) Malventano dott. Pietro: Cologno Monzese;
3) Calvano dott. Umberto: Milano (condotta di riparto);
4) Ferrazzi dott. Piero: Novate Milanese;
5) Marini dott. Enrico: Vimercate (3ª condotta Oruno).

I sindaci dei Comuni soprasegnati sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 16 febbraio 1953

Il prefetto: CAPPA

(963)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Letta l'istanza della signora Ferri Vittorina nominata con deliberazione n. 33 in data 22 ottobre 1952 del comune di Gorgoglione ostetrica titolare di tale sede, intesa ad ottenere la nomina di ostetrica condotta titolare del comune di Grottole;

Vista la nota 14 gennaio 1953, n. 2674, del sindaco di Grottole, con la quale si comunica che quella condotta ostetrica è rimasta vacante per la mancata assunzione del servizio da parte dell'ostetrica signorina Ippolito;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che prevede l'assegnazione alle condotte resesi vacanti delle vincitrici del concorso che abbiano già conseguita la nomina per altra sede anche se nelle more sia trascorso il termine di mesi sei;

Ritenuto che la predetta signora Ferri ha indicato per prima, nell'ordine di preferenza sulla domanda di partecipazione al concorso, la condotta di Grottole e che può beneficiare del disposto del quarto comma dell'art. 26 del regolamento dei concorsi sanitari perchè ha precedentemente conseguita la nomina per la condotta di Gorgoglione;

Vista la circolare dell'A.C.I.S. n. 20400.AG.30 del 19 gennaio 1952;

Decreta:

L'ostetrica signora Ferri Vittorina viene assegnata alla condotta di Grottole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 13 febbraio 1953

Il Prefetto

(883)

Graduatoria di merito del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 10206/1 Div. 3/S., del 30 giugno 1947, col quale fu indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1946, e le successive modifiche ad esso apportate;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice per i concorsi nelle provincie di Bari, Brindisi e Matera, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreto n. 20409.2/7125, del 30 aprile 1952;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Ventura Tommaso . . . punti 187,50
2. Lascaro Vito Domenico . . . » 157,50
3. Molfese Vincenzo . . . » 149,50
4. Zagaria Domenicantonio . . . » 147 —
5. Marrese Mario . . . » 130 —
6. Virgiglio Emilio . . . » 128 —
7. Romano Vincenzo . . . » 125 —
8. Balducci Cataldo . . . » 122,50
9. Sarubbi Antonio . . . » 121,50
10. Tamburrini Luigi . . . » 120,50
11. Bianco G. Battista . . . » 117,25
12. Di Gennaro Andrea . . . » 115,50
13. Rossi Mario . . . » 112,75
14. Padova Michele . . . » 105,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Matera, addì 13 febbraio 1953

Il prefetto: BELLINI

(875)

PREFETTURA DI ROMA

Decreto di rettifica concernente la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio n. 23711, del 12 dicembre 1952, relativo alla nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Roma;

Considerato che dagli atti relativi al concorso risultava erroneamente indicato il nome del prof. Cerruti come Carlo-Felice anzichè Carlo-Francesco e di conseguenza il decreto prefettizio succitato era stato redatto al nome di Carlo-Felice Cerruti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il nominativo del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma deve leggersi ed intendersi prof. Carlo-Francesco Cerruti anzichè Carlo-Felice Cerruti.

Roma, addì 4 febbraio 1953

Il prefetto: ANTONUCCI

(886)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 95/62284 del 27 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 57108 del 31 dicembre 1949 per il conferimento di cinque posti di medico condotto;

Visto il proprio decreto n. 96/62285 del 27 settembre 1952, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castiglione dei Pepoli 1ª, a seguito di rinuncia del dott. De Donno Francesco, invalido di guerra, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Galuppi Domenico, 5º graduato, avente diritto a termine di legge, ha fatto tenere a questo Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galuppi Domenico è dichiarato vincitore della condotta di Castiglione dei Pepoli 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 5 febbraio 1953

Il prefetto: DE' SIMONE

(957)

PREFETTURA DI POTENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i propri decreti n. 21101 e n. 21102 in data 7 agosto 1952, relativi all'approvazione della graduatoria dei partecipanti al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Potenza al 30 novembre 1949 ed alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Considerato che la condotta medica di Nemoli si è resa vacante per rinunzia dei concorrenti Ferrara Giovanni, Pantone Giuseppe, Ghierghia Giuseppe, Stolfi Angelo, Verrastro Angelo, Sassano Giuseppe, Alfieri Giuseppe, Romano Giovanni, Mazzeo Luciano e Lapenna Vito e che, pertanto occorre procedere alla nomina di altro concorrente idoneo che li segua nella graduatoria e che abbia chiesto quella stessa sede in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Bubbico Giulio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la sede di Nemoli resasi vacante, sede che lo stesso ha indicata nella sua domanda;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bubbico Giulio di Francesco, in seguito a rinunzia dei dottori Ferrara, Pantone, Ghierghia, Stolfi, Verrastro, Sassano, Alfieri, Romano, Mazzeo e Lapenna è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Nemoli.

Potenza, addì 16 febbraio 1953

Il Prefetto

(964)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.